

Allegato "B" al N.ro 89.469 di Repertorio

STATUTO

CONSORZIO DI TUTELA D.O.P. "BASILICO GENOVESE"

Titolo I

CONSORZIO

Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

1. È costituito, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile, un consorzio con attività esterna denominato

"Consorzio di tutela D.O.P. "Basilico Genovese".

2. Il consorzio ha sede in Genova, Via Prà n. 63 - Villa Podestà. Esso potrà, nei modi di legge e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, uffici, in qualsiasi altra località, sia in Italia che all'estero.

Art. 2 - DURATA

1. Il consorzio ha durata di anni 30 che potrà essere prorogata mediante delibera dell'assemblea dei consorziati.

Art. 3 - ADESIONE

1. Il Consorzio, previa delibera dell'Assemblea dei consorziati, può promuovere e partecipare ad altri enti o organismi che perseguono analoghi obiettivi e finalità.

2. Previa delibera dell'Assemblea dei consorziati, il Consorzio può partecipare ad altre organizzazioni che, senza scopo di lucro, si propongono di contribuire direttamente o indirettamente, al conseguimento degli obiettivi della politica

agricola comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 4 - FINALITÀ E COMPITI

1. Il consorzio, senza fine di lucro, ha per scopo, conformemente alle norme vigenti in materia di denominazioni di origine, di tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alla Denominazione di Origine Protetta di cui all'art.1 e svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai Consorzi dalla legislazione nazionale, in materia di denominazioni di origine.

2. In particolare, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, il consorzio può:

a) proporre modifiche al disciplinare della DOP "Basilico Genovese" che dovrà essere sottoposta ad approvazione dell'Unione Europea per il tramite del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) espletare funzioni consultive ed operative nei riguardi degli organismi istituzionali comunitari, nazionali, regionali e locali e loro uffici periferici, degli enti regionali, enti locali;

c) promuovere programmi di ricerca e sperimentazione agraria diretti al miglioramento e alla razionalizzazione produttiva delle aziende.

d) tutelare la denominazione dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti difendendo in ogni sede i legittimi interessi del Consorzio anche costituen-

dosi parte civile;

e) rappresentare tutti i soci del Consorzio della DOP in oggetto per gli scopi previsti dal presente statuto nei confronti della pubblica amministrazione nonché nei confronti di organismi privati per la realizzazione dei propri fini istituzionali;

f) promuovere azioni di informazione, educazione alimentare, promozione, pubblicità verso i consumatori al fine della valorizzazione del prodotto sui mercati;

g) assumere partecipazioni e interessenze sotto qualsiasi forma in società, imprese, consorzi ed enti la cui attività sia ritenuta utile al raggiungimento degli scopi istituzionali del consorzio di tutela aventi oggetto connesso al proprio.

h) compiere qualsiasi operazione mobiliare o immobiliare utile al migliore conseguimento dei fini istituzionali.

Titolo II

CONSORZIATI

Art. 5 - REQUISITI

1. Possono essere ammessi al consorzio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritti al registro delle imprese, con partita IVA, che conducano aziende agricole, situate nella Regione Liguria, produttrici di basilico genovese D.O.P. iscritti nel sistema di controllo.

2. Possono essere inoltre iscritti soggetti appartenenti

alla categoria dei confezionatori se immessi nel sistema di controllo della DOP Basilico Genovese.

3. All'interno della compagine consortile gli agricoltori devono essere rappresentati per una percentuale pari al 66%, mentre la categoria dei confezionatori per una percentuale pari al 34%.

4. Non possono essere ammessi al consorzio soggetti che svolgano attività concorrenti o contrastanti con quella del consorzio.

Art. 6 - MODALITÀ PER L'ADESIONE

1. L'aspirante consorziato deve presentare domanda al Consorzio, contenente i seguenti elementi:

a) cognome e nome, luogo, data di nascita, residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese, ed estremi di un documento;

b) ubicazione, estensione dell'azienda, forma di conduzione e riferimenti del terreno oggetto dell'attività d'impresa.

2. Se l'istanza è proposta da società deve, altresì, indicare:

a) la denominazione o la ragione sociale, la sede;

b) la qualifica di rappresentante legale della persona che sottoscrive l'istanza ed i relativi dati anagrafici;

c) la delibera dell'organo competente che autorizza la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni con-

seguenti all'eventuale accoglimento. Alla domanda deve essere allegata altresì copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo;

d) elenco dei soci;

e) per le cooperative di primo grado non è richiesta la delega specifica.

3. Il consorziato è obbligato a comunicare al consorzio entro il 28 febbraio di ogni anno tutte le variazioni dei suddetti dati intervenute nell'anno precedente.

Art. 7 - ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante consorziato ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

2. Il Consiglio di Amministrazione notifica all'aspirante consorziato la sua motivata decisione sulla domanda di ammissione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 8 - PROCEDURA DI ISCRIZIONE

1. Le domande di iscrizione sono annotate su apposito registro, tenuto dal Consorzio di Tutela ed aperto alla consultazione degli associati.

2. Il Consiglio di Amministrazione decide sulle domande di ammissione dandone comunicazione motivata all'interessato entro 15 giorni dalla deliberazione, mediante lettera Raccoman-

data A.R. o attraverso posta elettronica con ricevuta di ricevimento.

3. Contro la deliberazione del Consiglio di Amministrazione è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Fatta sempre salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL CONSORZIATO

1. Il consorziato si impegna a:

a) Rispettare le norme di produzione previste dal disciplinare e le altre disposizioni relative alla denominazione di origine;

b) contribuire alla costituzione di fondi necessari per il conseguimento di specifici scopi associativi; tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alla Denominazione di Origine Protetta Basilico Genovese;

c) corrispondere i contributi legittimamente deliberati dagli organi del consorzio;

d) consentire, ai sensi dell'art. 2605 c.c., le verifiche, anche in azienda, da parte degli organi consortili riguardanti esclusivamente la tutela, la valorizzazione e la promozione del prodotto ai sensi dell'art. 14 comma 15 legge 21 dicembre 1999 nr. 526; mentre il controllo è svolto dagli organismi incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del Reg. 1151/12.

Art. 10 - SANZIONI

1. Al consorziato che non adempie le obbligazioni assunte, che non rispetti le regole stabilite dal consorzio o non provveda al pagamento dei contributi previsti dal presente statuto, sono applicabili, previa diffida, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni recati al consorzio, le seguenti sanzioni:

a) Le sanzioni previste dal decreto legislativo n° 297 del 27 novembre 2004

a) sospensione dai benefici e dai servizi prestati dal consorzio, fermi gli obblighi assunti;

b) esclusione.

2. Con regolamento deliberato dall'assemblea sono determinate le ipotesi di applicabilità dei provvedimenti previsti dal presente articolo.

Art. 11 -ESCLUSIONE

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 9, comma 2, può essere escluso il consorziato che:

a) abbia interessi o ponga in essere azioni in contrasto con l'attività e lo scopo del consorzio;

b) perda i requisiti soggettivi previsti per l'ammissione al consorzio;

c) non corrisponda per due annualità consecutive i contributi di cui agli art. 9

2. L'esclusione è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione comunicata al consorziato mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Avverso il provvedimento di esclusione è data facoltà di formulare ricorso al Tribunale di Genova entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione.

4. L'esclusione, se non impugnata, ha effetto decorsi 30 giorni dalla comunicazione, ovvero, se impugnata, dalla data di comunicazione del provvedimento del Tribunale di conferma dell'esclusione.

5. In ogni caso restano fermi in capo al consorziato escluso gli obblighi consortili assunti precedentemente all'esclusione e lo stesso resta obbligato al pagamento del contributo di cui agli art. 9 per l'intero anno solare nel quale abbia a prodursi l'effetto dell'esclusione.

6. Al consorziato escluso spetta il solo rimborso delle quote sottoscritte al valore nominale o al minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio in cui l'esclusione ha effetto.

Art. 12 - RECESSO

1. Il recesso del consorziato è sempre ammesso, acquista efficacia dal momento in cui il Consorzio ne viene a conoscenza, salvo gli obblighi pecuniari assunti durante l'esercizio finanziario in corso.

2. Il consorziato che recede ha diritto alla liquidazione delle quote sottoscritte sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il recesso produce effetti.

Titolo III

ORGANI DEL CONSORZIO

Art.13 - ORGANI

1. Gli organi del consorzio sono:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei sindaci o sindaco unico.

2. In tutti gli organi di rappresentanza dovrà essere garantita la rappresentanza a tutte le categorie della filiera.

Specificatamente agli agricoltori il 66%, ai confezionatori il 34%. Ai sensi dell'art. 2 della legge del 28 luglio 2016 n. 154, nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato. Le disposizioni del presente articolo si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017.

Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, nel caso di mancata

presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora non aderiscano soggetti che esercitano la funzione del confezionatore la quota verrà occupata dagli agricoltori.

Art. 14 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei consorziati regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello Statuto obbligano tutti i consorziati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea dei consorziati è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, ai sensi dell'art. 2364, ultimo comma, c.c., entro 6 mesi, quando particolari esigenze lo richiedano. L'Assemblea straordinaria è convocata dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, nei casi previsti dalla legge e ogniqualvolta sarà giudicato opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne sia fatta richiesta scritta da almeno il 20% dei consorziati aventi diritto al voto.

Art. 15 - DIRITTO DI VOTO

1. L'assemblea è costituita dai consorziati in regola col

pagamento dei contributi consortili.

2. Ciascun consorziato ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla quantità di prodotto definito in Kg., se trattasi di prodotto di cui all'art. 8 comma 2 del disciplinare di produzione "Basilico Genovese D.O.P.", o al numero di mazzetti e/o bouquet se trattasi di prodotto di cui all'art. 8 comma 1 del disciplinare di produzione "Basilico Genovese D.O.P.", quantità controllate e/o certificate per la medesima categoria, nell'anno solare precedente.

3. Ogni consorziato può esercitare il diritto di voto in assemblea nell'anno solare successivo a quello in cui ha ottenuto l'ammissione al consorzio.

4. I consorziati possono delegare la partecipazione all'assemblea unicamente ad altro consorziato avente diritto al voto oppure ad un partecipe dell'impresa familiare con elettorato attivo e passivo. Ogni consorziato non può essere portatore di più di due deleghe. Per le società di persone il diritto di voto è esercitato dal legale rappresentante o, in caso di amministrazione disgiuntiva, dal consorziato allo scopo delegato. Per le società di capitali, comprese le cooperative, il diritto di voto è esercitato dal legale rappresentante o da altro soggetto allo scopo delegato con procura speciale.

Art. 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione

nella sede sociale o altrove, purché in Italia, come indicato nell'avviso di convocazione da spediti con lettera raccomandata, fax o posta elettronica, almeno 15 giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Libro dei Soci.

2. Lo stesso avviso dovrà indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà stabilire altro giorno per la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

Art. 17 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.

2. Il Presidente nomina un segretario anche fra i non consoziati e propone all'assemblea, ove occorra, la nomina di due scrutatori.

3. Gli atti e le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e da due scrutatori, ove nominati. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati.

4. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in

prima convocazione quando sono presenti e/o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 dei voti validi e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

6. Nell'assemblea ordinaria le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai soci presenti e/o rappresentati.

7. Per le deliberazioni che abbiano per oggetto le modifiche dello statuto, modifiche che devono essere sempre sottoposte all'approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la proroga della durata, lo scioglimento anticipato del consorzio e la nomina dei liquidatori sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 la metà dei voti validi.

8. Per le deliberazioni che abbiano per oggetto le modifiche al disciplinare di produzione, modifiche che devono essere sempre sottoposte all'approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere assunte anche con assemblea ordinaria ma con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

9. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto vincolano tutti i consorziati, anche assenti e dissen-

zienti.

10. Le deliberazioni dell'assemblea possono essere impugnate, ai sensi dell'art. 2606 c.c., dai consorziati dissenzienti o assenti entro il termine di trenta giorni davanti al Tribunale di Genova. Il termine decorre per i consorziati dissenzienti dal giorno della deliberazione, e, per i consorziati assenti, dalla data della comunicazione della deliberazione, effettuata mediante raccomandata a.r.

Art. 18 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. E' di competenza dell'Assemblea:

- a) approvare il bilancio, i rendiconti e la relazione annuale predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) nominare il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci o Sindaco unico;
- c) deliberare le direttive generali di azione per il conseguimento delle finalità del Consorzio;
- d) deliberare sulle materie di cui all'art. 3 e all'art. 4, lettera a);
- e) deliberare la costituzione di fondi specificamente destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali di cui all'art. 27;
- f) modificare la quota di ammissione al Consorzio di cui all'art. 25, comma 1;
- g) approvare i regolamenti e modificare lo statuto, modifiche che dovranno essere sempre preventivamente sottoposte

all'approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da un numero di membri, variabile fra 6 e 10, eletti dall'Assemblea ordinaria tra i consorziati aventi diritto al voto.

2. Il consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione con il primo dei non eletti nella categoria di appartenenza. Qualora tuttavia, per qualsiasi causa venga a cessare la maggioranza degli amministratori, decade l'intero consiglio ed in questo caso l'assemblea, convocata tempestivamente dagli amministratori rimasti in carica, è tenuta ad effettuare la ricostituzione del consiglio non oltre 30 giorni dal verificarsi della cessazione che ha comportato la decadenza. Dal momento del verificarsi della causa di decadenza dell'intero consiglio sino alla sua ricostituzione, gli amministratori possono compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 20 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. E' di competenza del consiglio di amministrazione:

- a) eleggere il presidente ed il vice presidente;
- b) provvedere alla formulazione delle proposte da sot-

toporre all'Assemblea dei consorziati;

c) deliberare la convocazione dell'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;

d) deliberare sulle domande di ammissione e di esclusione;

e) affidare gli incarichi direttivi, al personale dipendente, in ambito esecutivo delle decisioni assunte dal c.d.a..

f) predisporre i bilanci preventivi, i rendiconti e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) determinare le modalità di gestione del fondo consortile;

h) stabilire, entro il 28 febbraio, l'importo del contributo dovuto da ciascuno dei consorziati secondo i criteri definiti all'art. 26; l'importo così determinato dovrà essere comunicato a ciascun consorziato entro il giorno 15 del mese di marzo e sarà applicabile per il periodo di un anno a decorrere dal giorno 1 aprile e così di seguito per i successivi periodi di un anno a decorrere dal giorno 1 aprile fino a quando non venga modificato, sempre entro il 28 febbraio. La determinazione del Consiglio di Amministrazione è vincolante per tutti i consorziati.

2. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha tutti i po-

teri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati od attribuiti alla Assemblea.

Art. 21 - RIUNIONI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su invito del Presidente o di chi lo sostituisce, almeno una volta ogni trimestre, nonché tutte le volte che il Presidente stesso ne ravvisi la necessità e ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

2. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

3. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Le funzioni di segretario del Consiglio d'Amministrazione e dell'eventuale Comitato esecutivo possono essere attribuite anche a persona estranea al Consorzio.

5. Gli atti e le deliberazioni devono risultare dal verbale scritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manchi più di quattro sedute nel corso dello stesso esercizio sociale è considerato decaduto ipso iure dalla carica e sostituito ai sensi dell'art. 19, comma 3.

7. L'incaricato amministrativo del Consorzio di Tutela par-

tecipa alle adunanze, senza diritto di voto, ed esercita le funzioni di Segretario.

Art. 22 - PRESIDENTE

1. Il presidente deve rappresentare una azienda regolarmente iscritta all'organismo di controllo designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha la legale rappresentanza del consorzio. Spetta al presidente promuovere, previa delibera del consiglio di amministrazione, le azioni davanti all'autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado di giudizio e di fronte a qualunque giurisdizione, nominando in tale caso procuratori alle liti e avvocati.

2. Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente, congiuntamente o disgiuntamente, per specifici motivi.

3. Il Presidente, nel caso di sua assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Al Presidente ed, eventualmente, al Vice Presidente, può essere riconosciuta una indennità di carica da determinarsi da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 23 - COLLEGIO DEI SINDACI O SINDACO UNICO

1. il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti o con la formula del sindaco unico nominati dall'Assemblea e, scelti tra estranei al Consorzio. Almeno un membro effettivo ed un membro supplente devono essere scelti

fra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali dei Conti.

2) La Presidenza del Collegio spetta al Sindaco scelto nel ruolo dei Revisori Legali dei Conti.

3) I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro emolumento è fissato dall'assemblea ordinaria per l'intera durata dell'incarico.

4) I Sindaci hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo all'Assemblea o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, oppure non partecipano, sempre durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio Sindacale, decadono dall'Ufficio secondo quanto disposto dagli articoli 2404 e 2405 del codice civile.

5) Nelle riunioni il collegio sindacale deve redigere processo verbale che sottoscritto dagli intervenuti viene trascritto nell'apposito libro sul quale devono essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente. Le decisioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Sindaco dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 24 - COLLEGIO ARBITRALE

1. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ov-

vero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti i nominati dal Presidente del Tribunale di Genova. Gli arbitri giudicheranno in modo virtuale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare proprio lodo amichevole il rituale entro 90 giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri.

Art. 25 - FONDO CONSORTILE

1. Ogni consorziato deve sottoscrivere almeno una quota di Euro 30,00 ciascuna all'atto dell'adesione al consorzio. Ciascun consorziato può sottoscrivere quote fino al 5% del fondo consortile.

2. Il fondo consortile è costituito da:

- a) quote di Euro 30,00 ciascuna;
- b) eventuale fondo di riserva costituito o integrato con delibera assembleare;
- c) ai residui di bilancio;
- d) da donazioni o eredità o elargizioni comunque pervenute al consorzio;
- e) da contributi erogati da enti pubblici;
- f) dagli interessi attivi;
- g) dai beni acquistati con i predetti fondi.

3. L'ammontare del contributo di cui alla lettera a) può

essere modificato dall'Assemblea Ordinaria.

4. Per tutta la durata della loro partecipazione al consorzio, i singoli consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile ed i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

5. In qualsiasi caso di cessazione della partecipazione del singolo consorziato al consorzio, la quota di cui alla lett. a) dovrà essergli restituita senza alcun interesse ed entro tre anni dalla cessazione del rapporto consortile, salvo il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 11 - 12.

Art. 26 - CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI

1. Ogni consorziato deve contribuire alle spese di organizzazione e di gestione del consorzio mediante un contributo che dovrà essere rapportato:

per il prodotto di cui all'art. 8 comma 2 del disciplinare di produzione "Basilico Genovese D.O.P.", alla quantità di prodotto in Kg., controllati e/o certificati dall'organismo di controllo,

per il prodotto di cui all'art. 8 comma 1 del disciplinare di produzione "Basilico Genovese D.O.P.", al numero di piante e/o mazze e/o bouquet controllati e/o certificati dall'organismo di controllo.

L'equiparazione è fissata nell'allegato regolamento che potrà essere modificato con delibera del consiglio di amministrazione e acquisterà efficacia, dopo l'approvazione da parte del

Ministero della Politiche Agricole e Forestali, l'ammontare e le modalità di versamento saranno determinate dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 20, lett. h).

2. Ogni consorziato dovrà inoltre rimborsare o anticipare, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, le spese sostenute dal consorzio per particolari prestazioni effettuate a suo specifico vantaggio.

Art. 27 - BILANCIO E CONTABILITA'

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio redatto ai sensi dell'art. 2423 e ss. c.c.

Il bilancio dovrà essere sottoposto alla discussione ed approvazione dell'assemblea dei consorziati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, ad esclusivo giudizio del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro sei mesi dal termine dell'esercizio sociale. Entro gli stessi termini il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre alla discussione ed approvazione dell'assemblea dei soci il bilancio preventivo per l'esercizio in corso alla data di approvazione del bilancio consuntivo.

3. Il consorzio per la gestione delle operazioni relative all'esercizio della propria attività deve tenere i libri e le scritture contabili previste dagli artt. 2214 e ss. c.c., e

2421 c.c.

Art. 28 - LIQUIDAZIONE

1. L'assemblea che delibera lo scioglimento, nomina i liquidatori e stabilisce le modalità per la liquidazione del patrimonio consortile.

Art. 29 - FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie fra il consorzio e gli associati il foro competente è quello di Genova.

Art. 30 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle norme in materia di consorzi previste dagli articoli 2602 e ss. c.c. e dalle norme vigenti in materia.

Firmati: Mario Anfossi

Luciano Basso Notaio